

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

“Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
5. *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
6. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
7. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”*

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 13/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione:

- del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2020 (allegato A);
- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 *nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000* (allegato B);

Richiamati gli articoli 10 “Costituzione e presentazione degli strumenti di programmazione di bilancio” del Regolamento comunale di contabilità, che tra gli adempinti necessari per la programmazione del bilancio di previsione anche l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comune;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Dato atto che l’Organo di revisione economico- finanziaria, in esito al Documento Unico di Programmazione 2018/2020, con verbale n. 17 del 12.07.2017 ha reso parere favorevole, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, parere custodito in atti (protocollo generale n. 10898 del 13/7/2017);

Dato atto altresì, che la proposta in oggetto è stata illustrata e discussa dalla competente Commissione consiliare nel corso della seduta del 23/11/2017;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 65 del 13/07/2017 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.